



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

23/171/CU01/C2

## POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE

### “ATTUAZIONE DEL PRIMO MODULO DI RIFORMA DELLE IMPOSTE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE E DELLE ALTRE MISURE IN TEMA DI IMPOSTE SUI REDDITI”

**Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111.**

#### *Punto 1) O.d.g. Conferenza Unificata*

Le Regioni e le Province autonome sono chiamate ad esprimere l’intesa su questo schema di decreto legislativo in quanto recante contenuti che hanno riflessi finanziari sui bilanci degli enti territoriali, così come previsto al comma 2, dell’articolo 1 della legge 111/2023 “*Delega al Governo per la riforma fiscale*”.

Si evidenzia che nelle premesse dello schema di decreto **non è richiamato il principio della legge 111/2023**, art.2, c.1, lett.g):

*“g) assicurare la piena applicazione dei principi di autonomia finanziaria degli enti territoriali di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e agli statuti speciali per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento:*

*1) ai principi generali di cui all’articolo 2, comma 2, lettera t), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e ai principi di manovrabilità e flessibilità dei tributi di cui agli articoli 7 e 12 della medesima legge, in termini almeno equivalenti rispetto a quanto previsto dalla normativa statale vigente;*

.....

*6) all’opportunità di considerare le eventuali perdite di gettito rispetto a quanto previsto a legislazione vigente ai fini dell’adeguatezza dei servizi relativi ai livelli essenziali delle prestazioni e al servizio del trasporto pubblico locale, nel rispetto dei principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale e dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196;*

(Legge 42/2009 art. 2 , c.2, lett.t)

*t) esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo; ove i predetti interventi siano effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle aliquote riguardanti i tributi degli enti locali e quelli di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), essi sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi e previa quantificazione finanziaria delle predette misure nella Conferenza di cui all’articolo 5; se i predetti interventi sono accompagnati da una riduzione*

*di funzioni amministrative dei livelli di governo i cui tributi sono oggetto degli interventi medesimi, la compensazione è effettuata in misura corrispondente alla riduzione delle funzioni;*

L'applicazione dell'articolo 3 **determina una perdita di entrate per le Regioni e le Province autonome ben superiore a quella quantificata, in quanto la rimodulazione degli scaglioni incide sul gettito della manovrabilità fiscale regionale in alcuni casi precludendo l'equilibrio di bilancio perché anche azionando al massimo le aliquote delle addizionali non si manterrebbe invarianza di risorse.**

**La predetta criticità assume maggior rilievo anche alla luce della manovra di finanza pubblica che prevede un contributo a carico delle Regioni a statuto ordinario di 350 milioni di euro annui per gli anni 2024 – 2028.**

**Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome sono peraltro gli articoli 1 e 2 del decreto che determinano una significativa perdita di gettito da compartecipazione all'IRPEF, che andrebbe ad aggiungersi alla perdita di gettito, pari a circa 840 milioni di euro, non compensata dallo Stato a decorrere dal 2025 derivante dalla revisione della disciplina Irpef entrata in vigore dal 2022.**

**Queste sottolineature rafforzano la necessità che occorre individuare adeguate coperture finanziarie per garantire la salvaguardia dei gettiti regionali a legislazione vigente.**

La **neutralità finanziaria della riforma** ribadita più volte nel testo della legge 111/2023 per il bilancio dello Stato, **deve valere anche per tutti gli enti territoriali quindi anche per le Regioni e le Province autonome soprattutto alla luce dell'art.19, c.1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196** (“1. *Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali.*”).

Questo schema di d.lgs. **obbliga gli enti territoriali ad aumentare la pressione fiscale per salvaguardare gli equilibri di bilancio** previsti dalla legge 243/2012 e dal d.lgs. 118/2011 e i servizi relativi ai livelli essenziali delle prestazioni e al servizio del trasporto pubblico locale, nel rispetto dei principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale e dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196: **lo spirito stesso della Riforma verrebbe vanificato.**

**Poiché la riforma presentata ha valore solo per il 2024, in assenza di neutralità finanziaria dello schema di decreto legislativo, in subordine, si chiede per le Regioni e le Province autonome che, per l'esercizio 2024, possano essere applicati gli scaglioni IRPEF previsti nel 2023.**

**Inoltre, per quanto riguarda le minori compartecipazioni all'Irpef delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome derivanti dall'applicazione del decreto si chiede vengano previste idonee coperture o direttamente nel testo del decreto legislativo o in subordine nell'ambito della manovra di bilancio dello Stato 2024-2026 evidenziando che l'articolo 23, comma 2, della legge 111/2023 prevede che “nel caso di perdita di gettito delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano promuove intese nel rispetto dei principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale e dall'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”.**

**Si prende atto della riformulazione dell'articolo 3 (prot. DAR n. 24531 del 3 novembre 2023) così come richiesto dalle Regioni e dalle Province autonome. Si propone al fine di semplificare l'iter procedurale che ove le Regioni non approvino entro il 15 aprile alcun provvedimento le aliquote regionali in vigore nel 2023 si intendono confermate per il solo 2024.**

**Si propone intesa condizionata all'impegno del Governo a verificare una soluzione di intesa con le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome rispetto al minor gettito IRPEF delle risorse.**

Roma, 9 novembre 2023